

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 401 def.
Bruxelles, 23.09.1994

94/0213 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante misure comunitarie minime di lotta contro
le malattie dei molluschi bivalvi**

(presentata dalla Commissione)

L'insorgenza di talune malattie tra i molluschi bivalvi (ad es. ostriche, mitili) può assumere rapidamente le proporzioni di una epizootia e provocare morie e danni tali da compromettere gravemente la redditività del settore della molluschicoltura, con conseguenze dirette sul mercato interno nei molluschi bivalvi. È pertanto necessario istituire misure di lotta a livello comunitario nel caso in cui insorgano focolai di tali malattie.

Le misure proposte mirano a prevenire la diffusione delle malattie che possono essere causa di perdite ingenti. A tale scopo si intende predisporre un sistema di sorveglianza delle malattie dei molluschi riscontrabili in allevamenti o in banchi naturali, che consenta di identificare i siti dove si manifestano problemi. In tal caso si dovranno prelevare campioni da sottoporre ad esame in un laboratorio riconosciuto. Qualora la presenza della malattia fosse confermata, il servizio ufficiale adotterà i provvedimenti opportuni per tenere la situazione sotto controllo.

Inoltre, per garantire un'applicazione efficace del sistema di controllo, si propone che la diagnosi della malattia sia armonizzata e venga eseguita a cura di laboratori riconosciuti, le cui attività potranno essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato e finanziato dalla Comunità. Esso potrà fruire di contributi finanziari ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (1).

La misura proposta rientra nel quadro della politica agraria comune. Per realizzare gli obiettivi delle misure è necessario adottare una direttiva.

Le misure prendono la forma di una direttiva, la cui attuazione ricadrà sotto la responsabilità degli Stati membri.

(1) GU n. L 224 del 18.08.1990, pag. 19.

1

**proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del
recante misure comunitarie minime di lotta contro
le malattie dei molluschi bivalvi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che i molluschi sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei molluschi rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che le malattie dei molluschi di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 93/54/CEE⁽⁵⁾, hanno un effetto devastante sulla molluschicoltura; che altre malattie di effetto analogo sono presenti in taluni paesi terzi;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore della molluschicoltura;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(5) GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34.

[REDACTED]

considerando che è quindi necessario stabilire a livello comunitario le misure di lotta da prendere in caso di insorgenza di focolai, in modo da favorire lo sviluppo razionale del settore della molluschicoltura e contribuire alla tutela della salute degli animali nella Comunità.

considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi rilevanti di mortalità che si siano verificati nei molluschi bivalvi;

considerando che in tal caso è necessario adottare misure di lotta intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda lo spostamento di molluschi bivalvi vivi dalle zone o dalle aziende interessate;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per individuare l'origine della malattia e prevenirne un'ulteriore diffusione;

considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, è opportuno istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire almeno di mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei molluschi bivalvi.

Articolo 2

Al fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi:

1. siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione sarà costantemente aggiornata;
2. tengano un registro:
 - a) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza;
 - b) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;
 - c) della mortalità anormale constatata.

Il registro può essere esaminato dal servizio ufficiale.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a sottoporre i banchi naturali e le aziende in cui sono allevati molluschi bivalvi ad un programma permanente di monitoraggio e di campionamento.

Detto programma è finalizzato a:

- redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE;
 - sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie di cui al primo trattino.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le norme per l'elaborazione del programma menzionato al paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi tasso anormalmente elevato di mortalità tra i molluschi bivalvi osservato nelle aziende o nei banchi naturali sia notificato al più presto al servizio ufficiale.
2. Nel caso prospettato al paragrafo 1, il servizio ufficiale dello Stato membro provvede affinché:
 - a) vengano prelevati dei campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto;
 - b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), nessun mollusco lasci l'azienda, la zona interessata o i banchi naturali ai fini della reimmersione in un'altra azienda o nell'ambiente acquatico senza autorizzazione del servizio ufficiale.
3. Se dall'esame di cui al paragrafo 2 risulta la presenza di una malattia, deve essere eseguita un'indagine epizootica per determinare le possibili vie di introduzione della malattia e per indagare se dei molluschi abbiano lasciato l'azienda o i banchi naturali ai fini della reimmersione altrove durante il periodo precedente la moria.
4. Se dall'esame di cui al paragrafo 2, lettera a), non risulta la presenza di una malattia, le restrizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono abolite.
5. Il servizio ufficiale provvede affinché la Commissione e gli altri Stati membri siano informati senza indugio sui tassi anormalmente elevati di mortalità connessi ad una malattia, sulle azioni intraprese per esaminare a fondo il problema e per tenere sotto controllo la situazione e sulle cause della moria.

Articolo 6

1. I prelievi e gli esami di laboratorio intesi a determinare la causa della mortalità anormale di molluschi bivalvi vengono effettuati secondo i metodi fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della presente direttiva.

- [REDACTED]
2. Gli esami di cui al paragrafo 1 vengono effettuati da un laboratorio riconosciuto dal servizio ufficiale. Il servizio ufficiale di uno Stato membro può designare un laboratorio riconosciuto in un altro Stato membro per l'esecuzione di questi esami. Se necessario e comunque se la causa della mortalità rimane sconosciuta, il laboratorio riconosciuto presta la propria collaborazione al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 7.
 3. Gli Stati membri comunicano l'elenco dei laboratori riconosciuti alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi è indicato nell'allegato A.
2. Salva restando la decisione 90/424/CEE e in particolare l'articolo 28 della medesima, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 sono fissati nell'allegato B.

Articolo 8

Laddove ciò sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione possono eseguire controlli sul posto, in collaborazione con le autorità competenti. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento delle loro mansioni.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio⁽¹⁾, qui di seguito denominato il "comitato".
2. Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, si applicano le norme seguenti.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(1) GU n. L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

[REDACTED]

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle principali disposizioni del diritto nazionale da essi adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Allegato A

Laboratorio comunitario di riferimento per
le malattie dei molluschi bivalvi

IFREMER
Boite Postale 133
17390 LA TREMBLADE
FRANCE

Allegato B

**Competenze e compiti del laboratorio comunitario
di riferimento per le malattie dei molluschi**

Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti:

- 1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante:**
 - a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri;**
 - b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;**
 - c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità;**
 - d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizootologia delle malattie;**
 - e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizootologia e prevenzione delle malattie;**
 - f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;**
- 2. apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizootologici;**
- 3. facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;**
- 4. collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie.**

COM(94) 401 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-94-424-IT-C

ISBN 92-77-80722-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

M